




**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MILANO**

SEZIONE 08 via F. Sforza, 23 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:



---

**Comunicazione di cancelleria**

**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **44987/2017** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**  
*Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)*

Giudice: **SAVOLDELLI SILVANA**

Depositata Sentenza Numero: **240/2018** in data : **17/01/2018**

Parti nel procedimento

*Ricorrente Principale*

**PREFETTO DI MILANO**

Difeso da:


*Resistente Principale*

**PREFETTO DI MILANO**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**

Milano 17/01/2018

IL CANCELLIERE 



N.	240
ANNO 2018	
RUOLO GENERALE	
44987/17	
REPERTORIO	
DEPOSITATA IL	
17-1-18	

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Milano, avv. Silvana Savoldelli  
all'udienza del giorno 12/01/2018 ha pronunciato e pubblicato,  
dando pubblica lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 44987/2017 di Ruolo Generale

PROMOSSA DA

XXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXXXXXX, via [redacted] in  
proprio.

Ricorrente

CONTRO

PREFETTO DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore

corso Monforte n° 31, Milano.

Resistente contumace

OGGETTO: Opposizione a provvedimento prefettizio

CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: Dichiarare inefficace e/o annullare l'ordinanza M\_IT PR\_MIUTG 00110066 22/03/2017 Area III in data 22/03/2017 di € 111,10 complessive.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto inoltrato a mezzo posta il giorno 30/06/2017, il ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato che aveva rigettato il ricorso proposto in quella sede avverso il verbale di contestazione n°00411670/2016/1/1/1 elevato nei suoi confronti dalla Polizia Locale di Milano per l'infrazione di cui all'art. 142 c. 7 C.D.S., asseritamente commesse a Milano, cavalcavia del Ghisallo, il giorno 18 Marzo 2016 .

A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva in primo luogo la nullità dell'ordinanza prefettizia per carenza di istruttoria.

Eccepiva ancora l'illegittimità del verbale in quanto privo di ogni riferimento alla obbligatoria taratura dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione automatica dell'infrazione.


Eccepiva ancora l'inesistenza di una valida omologazione per lo strumento in questione.

All'udienza del giorno 12/01/2018, discussa la causa e precisate le conclusioni, l'opposizione era decisa come da dispositivo letto contestualmente.

Tanto in fatto.

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere di conseguenza accolto.

Infatti il ricorrente ha mosso precise contestazioni di fatto e di diritto che necessitavano di puntuale replica da parte



dell'amministrazione resistente.

Detto questo si osserva come il Prefetto di Milano, non si sia costituito ed abbia omesso di suffragare il proprio operato, non curandosi di dimostrare la correttezza del procedimento sanzionatorio seguito, nonchè di contestare le allegazioni dell'opponente, sebbene nei procedimenti come quello in oggetto, l'Amministrazione resistente debba essere considerata quale attrice sostanziale, con tutti gli oneri probatori che tale posizione comporta.

Poiché il presente giudizio, come sopra evidenziato, è diretto a valutare la correttezza e la fondatezza del procedimento sanzionatorio posto in essere dall'Amministrazione resistente, è evidente come la stessa, con il suo comportamento processuale, sia incorsa in una insufficienza probatoria che ai sensi dell'art. 7 n° 10 D. Lgs.vo n° 150/2011, non può che comportare l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dei provvedimenti prefettizi e dei verbali di contestazione ad essi sottesi.

L'esito del processo ed il comportamento processuale della resistente, giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede: accoglie il ricorso proposto da ~~XXXXXXXXXX~~ avverso l'ordinanza n° M\_IT PR\_MIUTG 00110066 22/03/2017 Area III in data 22/03/2017 di € 111,10 complessive emessa dal Prefetto di Milano e per l'effetto annulla l'atto opposto.

Spese compensate.

Milano 17 Gennaio 2018.

Il Giudice di pace

Avv. Silvana Savoldelli

